

Legge regionale 09 dicembre 2016 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.

Art. 56

(Affidamento della gestione delle aree)

- 1.** I Comuni, singoli o associati, provvedono alla gestione delle aree direttamente ovvero mediante apposite convenzioni nelle quali sono stabilite le tariffe e le modalità della gestione. Le tariffe devono essere determinate in modo da consentire il prolungamento della stagione turistica.
- 2.** In caso di gestione mediante convenzione i gestori sono tenuti a comunicare gli arrivi e le presenze alla PromoTurismoFVG, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 41, comma 2.